

Rubrica

## Cimiteri particolari pre-esistenti

### Parte II

di Sereno Scolaro

#### I cimiteri, propriamente, parrocchiali cattolici

Le anzidette tipologie di cimiteri particolari non sono esaustive, ma solo esemplificative, considerandosi le fattispecie a maggiore diffusione, dato che localmente si possono che registrare anche altre tipologie. Tuttavia, un'altra tipologia merita di essere affrontata, quella che riguarda i cimiteri parrocchiali cattolici, intesi nel senso proprio, quali cimiteri di proprietà parrocchiale, intesa in senso canonico e costituenti beni degli enti ecclesiastici. L'esistenza di cimiteri particolari cattolici parrocchiali costituisce, spesso, un fenomeno sorto in epoche lontane, generalmente (per non dire sempre) antecedenti ai Patti Lateranensi <sup>(1)</sup> ed al Concordato stipulati a Roma l'11 febbraio 1929, lasciando con ciò presumere, in linea generale, probabilmente soddisfatta la condizione di pre-esistenza all'entrata in vigore del T.U.LL.SS. (Nell'ipotesi che tali cimiteri siano sorti successivamente, con mota probabilità, essi non dovrebbero neppure avere natura di cimiteri particolari, bensì di cimiteri comunque pubblici, anche se, eventualmente, vi sia stato, in parte od in tutto, un qualche concorso patrimoniale <sup>(2)</sup> da parte della parrocchia ai fini della costruzione del cimitero <sup>(3)</sup>. Quando si tratti effettivamente di cimiteri cattolici parrocchiali, va rammentata la previsione dell'art. 30 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia fatto a Roma l'11 febbraio 1929 <sup>(4)</sup>, in materia di beni ec-

clesiastici, nonché fare riferimento alle disposizioni della L. 20 maggio 1985, n. 222 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi." <sup>(5)</sup>, emanata in conseguenza, e come effetto, delle modifiche al trattato fatta a Villa Madama, Roma, il 18 febbraio 1984. Di tale norma legislativa si segnalano, in particolare, l'art. 19 per il quale ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, nonché l'art. 29, il cui comma 4 considera

---

*autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.*

*Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali.*

*Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.*

*Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma"*

<sup>(5)</sup> Le norme di attuazione alla legge sono state emanate con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33.

<sup>(1)</sup> Tecnicamente, si dovrebbe dire: "Trattato, con quattro allegati annessi".

<sup>(2)</sup> Quali, ad esempio, la messa a disposizione del terreno, ma anche di somme per l'esecuzione delle opere caso per caso necessarie od altro.

<sup>(3)</sup> Per altro, nei singoli casi, occorre sempre fare riferimento agli atti di fondazione.

<sup>(4)</sup> Il suo tenore era:  
"Art. 30.

*La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti*

gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, che siano stati trasferiti, sulla base della così novellata regolazione dei beni ecclesiastici all'istituto diocesano per il sostentamento del clero, consentendo all'ordinario <sup>(6)</sup> diocesano un'individuazione ai fini dell'assegnazione a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi. Quest'ultima disposizione porta a dover valutare, caso per caso, se gli eventuali cimiteri cattolici parrocchiali siano stati interessati al trasferimento all'anzidetto istituto diocesano per il sostentamento del clero, se vi sia stata (eventualmente) assegnazione alla parrocchia, ma – soprattutto – solleva la questione se abbiano natura tale da poter, o dover, essere inquadrabili tra i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto, se non altro perché questa formulazione porta a considerare prevalentemente una destinazione delle rendite dei beni agli oneri di culto, ma anche per il fatto che la funzione cimiteriale, se isolata, probabilmente non attiene sempre e comune a questa destinazione. Ancora una volta, non è possibile tracciare linee di ordine generale, omnicomprendive, valide ed applicabili in tutte le situazioni, ma è sempre necessaria una valutazione del caso singolo, nel ... particolare (visto che si sta affrontando il tema dei cimiteri, appunto, particolari). Per altro, elementi di unitarietà sono individuabili e lo sono sulla base del *Codex Iuris Canonici* <sup>(7)</sup> dato a Roma dal Pontefice Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, che considera, e regola, le esequie nel Titolo III del *Liber IV – De Ecclesiae munere sanctificandi*. Si trascurano qui le disposizioni “non cimiteriali” come quelle relative alle esequie e ad i soggetti cui possano o debbano essere attribuite, o anche negate, per incentrare l'attenzione sui canoni più propriamente “cimiteriali”, per ragioni di pertinenza.

*Can. 1176 - § 1.- Ai fedeli defunti si devono dare le esequie ecclesiastiche a norme del diritto.*

*§ 2.- Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i copri, e insieme arreca ai vivi il conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche.*

*§ 3.- La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i*

*corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.*

...

*Can. 1180 - § 1.- Se la parrocchia ha un proprio cimitero, i fedeli defunti devono essere tumulati in esso, a meno che non ne sia stato legittimamente scelto un altro dal medesimo defunto o da coloro cui compete provvedere alla sua sepoltura.*

*§ 2.- A tutti, poi, se non ne hanno la proibizione dal diritto, è consentito scegliere il cimitero della propria sepoltura.*

*Can. 1181 – Per quanto riguarda le offerte date in occasione dei funerali, si osservino le disposizioni del can. 1264, procurando, tuttavia, che nelle esequie non si faccia alcuna preferenza di persone, e che i poveri non siano privati delle dovute esequie.*

*Can. 1182 – Compiuta la tumulazione, si faccia la registrazione nel libro dei defunti a norma del diritto particolare.*

Si osserva come al Can. 1180 § 1 C.J.C. si usi il termine “tumulazione” e, di seguito, quello di “sepoltura”, anche nel testo latino, mentre al precedente Can. 1176 § 3, è presente la parola “sepoltura”. Forse, il termine *tumulatio* si riferisce al significato originario latino di cumulo di terra, solo che esso ha assunto, nella lingua italiana, il significato di sepoltura all'interno di un manufatto, distinto dal collocamento della bara in una fossa scavata nel terreno (per altro, in Francia si è avuto un fenomeno linguistico inverso, nel senso che la parola *hinumation* ha il significato di riferirsi indifferentemente all'inumazione che alla tumulazione, termini qui utilizzato nel significato che hanno in italiano, dove, piuttosto, il termine promiscuo è quello di “sepoltura”. Probabilmente, la Chiesa non ha ancora affrontato o non lo ha fatto a sufficienza, di considerare quanta componente di paganesimo sia insista nella pratica funeraria della tumulazione.

Può essere interessante andare a vedere anche quali fossero le previsioni del C.J.C. antecedente rispetto all'attuale, cioè quello dato dal Pontefice Benedetto XV il 15 settembre 1917.

*Can. 1205 § 1.- Cadavera fidelium sepelienda sunt in coemeterio quod, secundum ritum in probatis liturgicis libris traditoris, sit benedictum, sive solemni sive simplici benedictione ab iis data de quibus in can. 1155, 1156.*

*§ 2.- In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de cadaveri bis Episcoporum residentialium, Abbatum vel Prelatorum nullius in*

<sup>(6)</sup> Vescovo, nel testo della legge.

<sup>(7)</sup> Di seguito: C.J.C.

*propria ecclesia sepeliendis, vel Romani Pontificis, regalium personarum aut S.R.E. Cardinalium.*

*Can. 1206 - § 1.- Ius est catholicae Ecclesiae possidenti propria coemeteria.*

*§ 2.- Sicubi hoc Ecclesiae ius violetur nec spes sit ut violatio reparatur, curent locorum Ordinarii ut coemeteria, societatis civilis propria, benedicantur, si, qui in eis condi solent, sint maiore ex parte catholici, aut saltem ut in eis catholici spatium habeant, idque benedictum, sibi reservatum.*

*§ 3.- Si ne hoc quidem obtineri possit, toties quoties benedicantur, secundum irus in probatis liturgicis libris traditos, singuli tumuli.*

*Can. 1207 – Quae de interticto, violatione, reconciliatione ecclesiarum canones praescribent, etiam coemeteriis applicentur.*

*Can. 1208 - § 1.- Paroeciae suum quaeque coemeterium habeant, nisi unum pluriuso commune ab Ordinario loci sit legitime constitutum.*

*§ 2.- Religiosi exempti possunt habere coemeterium proprium, a communi coemeterio distinctum.*

*§ 3.- Etiam aliis personis morali bus vel familiis privatis permitti potest ad ordinario loci peculiare sepulcrum, extra commune coemeterium positum, ed ad instar coemeterii benedictum.*

*Can. 1209 . § 1.- Tum in coemeteriis paroecialibus, ex licentia scripta Ordinarii loci eiusve delegati, tum in coemeterio proprio alius personae moralis, ex licentia scripta Superioris, fideles sibi suisque exstruere possunt sepulcra particularia; quae, de consensu eiusdem Ordinarii aut Superioris, possunt quoque alienare.*

*§ 2.- Sepulcra sacerdotum et clericorum, ubi fieri potest, a sepulcris laicorum separata sint ac decenti ore loco sita; praeterea, ubi id commodum fuerit, alia pro sacerdoti bus, alia pro inferioris ordinis Ecclesiae ministris parentur.*

*§ 3.- Etiam infantium corpuscula, quatenus commode fieri potest, speciales et separatos ad aliis loculo set sepulturas habeant.*

*Can. 1210 – Quodlibet coemeterium sit undique apte clausum ed aute custoditum.*

*Can. 1211 – Caveant Ordinarii loco rum, parochi ac Superiores, ad quos spectat, ne in coemeteriis epitaphia, laudationes funebres ornatusque monumentorum quidquam prae se ferant a catholica religione ac è pietate absonum.*

*Can. 1212 – Praeter coemeterium benedictum alius, si haberi queat, sit locus, clausus item et*

*custoditus, ubi ii humentur quibus sepultura ecclesiastica non conceditur,*

*Can. 1213 – Nullum corpus sepeliatur, praesertim si mors repentina fuerit, nisi post congruum temporis intervallum, quod satis sit ad omnes prorsus de vero obitu dubitationem tollendam.*

*Can. 1214 - § 1.- Nullum cadaver perpetuae sepulturae ecclesiasticae ubivis traditum exhumare licet, nisi de licentia Ordinarii.*

*§ 2.- Ordinarius licentia numquam concedat, si cadaver ad aliis corporibus certo discerni nequeat.*

Si noterà come il C.J.C. del 1917 fosse ben più dettagliato, quanto meno “cimiterialmente” parlando. Per altro, interessa maggiormente il Can. 1180 C.J.C. che sembra disporre una sorta di obbligo ( ... devono ... ) di sepoltura dei fedeli (della parrocchia) nel cimitero parrocchiale quanto la parrocchia abbia un cimitero proprio, anche se tale “obbligo” viene attenuato considerando la legittimità di una scelta di altro cimitero, rimessa o al defunto o, anche, a coloro cui competa di provvedere alla sepoltura. Non solo, ma al § 2 si afferma una sostanziale libertà di scelta, evidentemente per i fedeli, nella scelta del cimitero. Se ne deduce che questo obbligo non è posto tanto ai fedeli, che lo possono legittimamente derogare (anzi a cui è riconosciuto un diritto di scelta del cimitero), quanto alla parrocchia in conseguenza del fatto che essa disponga di un proprio cimitero. L’analogia, se si vuole la specularità o, meglio ancora, la precisa corrispondenza (se non anche identità sostanziale) con l’obbligo posto in capo ai comuni dall’art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è del tutto palese: anche in questo caso sono i comuni che “devono” accogliere i defunti considerati dalla norma e, di conseguenza, assicurare disponibilità di sepolture (ad inumazione, fatto salva l’ipotesi della lett. c) <sup>(8)</sup>) per i defunti che si trovino nelle categorie così individuate. In altri termini, il fatto che la parrocchia disponga di un cimitero proprio fa sorgere nei suoi riguardi obblighi nei confronti dei propri parrocchiali. Del resto, quest’incombenza, potendosi, nella specie, parlare di obbligo solo nel diritto canonico, risulta coerente con il fatto che la parrocchia disponga di un cimitero proprio, poiché esso, per ciò stesso, non può che logicamente essere se non a servizio dei parrocchiani.

<sup>(8)</sup> La quale, dal punto di vista sostanziale, ha il carattere di un “adempimento “contrattuale” rispetto ad un rapporto giuridico precedentemente sorto e di cui il comune è stato “parte”.

### Gli aspetti comuni ai cimiteri particolari

Fermo restando che i cimiteri particolari rilevano, qui, se ed in quanto pre-esistenti all'entrata in vigore del T.U.L.L.S.S., la loro soggezione alla vigilanza dell'autorità comunale porta a richiamare abbastanza direttamente alle disposizioni dell'art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che considerano tre aspetti, quello della manutenzione, quello dell'ordine e quello della vigilanza dei (leggi: sui) cimiteri. È abbastanza difficile distinguere tra il secondo e la terza essendo questi spesso interallacciati, ma pur tuttavia l'ordine ha riguardo anche ad un potere regolatorio, anche per quanto riguarda il personale assegnato al servizio del cimitero, nonché per le operazioni che ivi si svolgono. Non deve essere trascurato, considerando l'aspetto della vigilanza, il fatto che non vi sia una titolarità per questa nella sola autorità comunale, ma essa comprenda, in sé, anche il ruolo che compete all'A.S.L., per gli aspetti c.d. igienico-sanitari<sup>(9)</sup>, non solo per ragioni di specializzazione, ma altresì per il fatto che le funzioni sanitarie sono di competenza comunale<sup>(10)</sup>, che (o: anche se) le esercita "attraverso" l'A.S.L.: non ostante le evoluzioni che hanno portato le A.S.L. ad assumere la natura di aziende<sup>(11)</sup>, non è venuta meno, quanto meno formalmente, questa, per così dire, strumentalità delle A.S.L. rispetto a funzioni "comunali".

La vigilanza considerata dall'art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non ha riguardo unicamente al personale assegnato al servizio del cimitero, né alle sole operazioni che in esso si svolgono, ma viene a comprendere anche tutti gli altri aspetti che attengono all'operatività del cimitero, come l'osservanza delle dimensioni delle fosse per le sepolture ad inumazione o delle caratteristiche tecnico-costruttive dei posti di sepoltura a tumulazione, la messa in opera dei cippi distintivi sulle fosse o le indicazioni distintive dei defunti tumulati, l'osservanza del turno di rotazione o l'ammissibilità delle estumulazioni alla scadenza della concessione (per i cimiteri particolari pre-esistenti, probabilmente sembrerebbe più opportuno non fare ricorso al termine di "concessione", quanto ad un più generico "periodo di durata del diritto di uso attribuito") o le condizioni per effettuarla prima di questo termine, l'osservanza delle caratteristiche cui devono rispondere le casse, in relazione alla

pratica funeraria praticata, fino alla dotazione di impianti e/o strutture che siano necessarie, come la necessaria presenza, nel cimitero particolare pre-esistente, anche in relazione agli impianti e/o strutture che devono essere presenti in ogni cimitero, obbligo che riguarda, quanto meno, la presenza e funzionalità della camera mortuaria per le funzioni cui è destinata<sup>(12)</sup>, dell'ossario comune<sup>(13)</sup>, nonché del cinerario comune<sup>(14)</sup>. Non possono neppure ignorarsi le funzioni che competono all'autorità comunale sia per quanto riguarda il rispetto della fascia di rispetto, sia nelle ipotesi di realizzazioni di opere, sia che si tratti di costruzioni o di interventi di manutenzione e/o restauro di manufatti pertinenti al cimitero particolare pre-esistente o di altre strutture (ad esempio, le strade di accesso), cui si applicano le comuni norme che regolano le singole tipologie di opere od interventi. Ne consegue che dal potere di vigilanza discende altresì, la titolarità (trattandosi di un potere-dovere) di un'attività di verifica, connessa, quando si renda necessario, alla titolarità ad impartire disposizioni volte ad assicurare il rispetto delle norme che debbano trovare osservanza, disposizioni che non possono essere disattese (e non solo in relazione all'art. 650 C.P.), in quanto direttamente attinenti alla funzione cimiteriale.

Trattandosi di cimiteri particolari pre-esistenti, la vigilanza da parte dell'autorità comunale comprende anche il dovere, non derogabile<sup>(15)</sup>, di accertare, in via preventiva, se i singoli defunti abbiano titolo ad essere accolti nel cimitero particolare, per l'ovvia quanto elementare considerazione che essendo esso cimitero particolare non destinato ad accogliere la generalità dei defunti della comunità, ma quelli che si trovino in una posizione giuridica individuale che fanno sorgere il diritto ad esservi accolti o, altrimenti, in quanto destinato ad accogliere defunti che si trovano in un particolare posizione soggettiva. Oltretutto, la necessità giuridica di tale, preventivo, accertamento della sussistenza delle condizioni di legittimità all'accoglimento nei cimitero particolare pre-esistente non deriva solo dalla

<sup>(9)</sup> Articolo 51, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(10)</sup> Art. 13 L. 23 dicembre 1978, n. 833 e succ. modif.

<sup>(11)</sup> A partire dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e sue succ. modif., disposizioni adottate a seguito delle norme di delega legislativa di cui alla L. 23 ottobre 1992, n. 421, che ha inciso in numerosi settori normativi.

<sup>(12)</sup> Art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(13)</sup> Art. 67 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(14)</sup> Art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, struttura che deve essere obbligatoriamente presente in ogni cimitero dal 27 ottobre 1990.

<sup>(15)</sup> Anche se, a volte, deve essere dato atto come, nei fatti, tale dovere non sia proprio osservato, talora per difficoltà oggettive, altrimenti per altre motivazioni che consta stano con i doveri della struttura organizzativa comunale, ed anche con i doveri che discendono la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una amministrazione pubblica.

norma, regolamentare, di riferimento, ma ha un fondamento in norma di rango primario, cioè nell'art. 340 T.U.LL.SS., essendo detto accertamento preventivo in funzione di prevenirne, evitarne la contravvenzione (e, per questo motivo, non può essere derogato). Un tale accertamento costituisce il necessario presupposto per il rilascio, da parte dell'autorità comunale, dell'autorizzazione all'accoglimento nel cimitero particolare <sup>(16)</sup>. Nell'esercizio di queste funzioni di vigilanza sul cimitero privato pre-esistente, l'autorità comunale ha, per altro, dei limiti, come quello di non avere titolo ad imporre "tasse di concessione" (talora, più recentemente definite come "tariffe" <sup>(17)</sup>) per l'accoglimento dei defunti nel cimitero particolare che siano in misura superiore a quella prevista per l'accoglimento in sepolture private esistenti nei cimiteri del comune <sup>(18)</sup>; in altre parole, vi è un limite di valore, nel senso che la misura di tale imposizione sconta un limite massimo.

I cimiteri particolari pre-esistenti, per la loro stessa natura di cimiteri particolari, cioè destinati a specifiche e predeterminate tipologie di persone, presentano anche le caratteristiche che conseguono dal fatto di non essere, eccezionalmente, assoggettati al regime dei beni demaniali, ma di conservare, pur con le conseguenze finalistiche dell'assolvimento della funzione cimiteriale (per quanti ne siano, caso per caso, destinatari), un regime in larga parte *jure privatorum* (se e per quanto possa parlarsi di questo in ambito cimiteriale), da cui consegue che il soggetto titolare del cimitero particolare pre-esistente sia soggetto agli obblighi per il suo funzionamento, eventualmente comprendenti aree esterne alla cerchia cimiteriale (non solo la necessaria fascia di rispetto, ma altresì la strada di accesso al cimitero, se questa sia stata prescritta al momento dell'autorizzazione, allora prefettizia <sup>(19)</sup>), per la co-

struzione del cimitero particolare, o anche solo realizzata dal soggetto stesso in funzione dell'uso del cimitero. Sempre al soggetto titolare del cimitero particolare pre-esistente fanno riferimento l'osservanza di eventuali altre disposizioni che debbano applicarsi, come, a titolo esemplificativo, le disposizioni in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali, le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, le norme di prevenzione antincendi, quella in materia di impianti elettrici e le altre, incluse le disposizioni del Codice in materia di trattamento di dati personali <sup>(20)</sup>, tanto più che, con molta probabilità, tra questi, possono non mancare (o, meglio, sono senz'altro presenti) dati qualificati come sensibili.

Non si entra qui nell'ambito dei rapporti che possano intercorrere tra il soggetto titolare del cimitero particolare pre-esistente e le persone, o le famiglie, che sulla base degli atti di fondazione o ad essa conseguenti, siano destinatarie di un titolo di utilizzo di sepoltura all'interno del cimitero particolare pre-esistente stesso, in considerazione che ciò richiede, o richiederebbe, un'analisi del tutto particolare, *uti singuli*, dei singoli statuto o tavole di fondazione, della tipologia di atti posti in essere, nonché di altri elementi che, in questo ambito, non sono affrontabili in termini generalizzabili, ma richiedono, sempre, una valutazione caso per caso.

<sup>(16)</sup> In applicazione analogica, ma neppure tanto analogica, alle disposizioni dell'art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(17)</sup> Non si affronta qui la natura di questi istituti, cioè se abbiano natura tributaria, di corrispettivo, di contributo, di entrata non patrimoniali, od altro, in quanto ciò richiederebbe una trattazione ben più ampia ed estesa (anche se la questione potrebbe essere del tutto interessante, anche sulla considerazione che porterebbe a risultati probabilmente non del tutto attesi, in particolare se si tenga conto con quanta superficialità è affrontata, negli ultimi anni, la materia, non solo da chi abbia interesse ad essere superficiale, cosa che risulta anche comprensibile pur non essendo condivisibile, ma soprattutto anche da quanti abbiano, o avrebbero, il dovere di non essere punto superficiali).

<sup>(18)</sup> Art. 103 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(19)</sup> Sempreché la costruzione sia avvenuta in epoca post-Unitaria.

<sup>(20)</sup> D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.